

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 38.

Proroga di termini di cui alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. Il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, è prorogato al 31 dicembre 1995. Conseguentemente il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è prorogato al 30 giugno 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 38

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Anna Maria Leone, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 giugno 1994, n. 42/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 luglio 1994, dove ha acquisito il n. 453 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6^a commissione consiliare in data 20 luglio 1994;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 luglio 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 agosto 1994, n. 7636;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 8 agosto 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 7 settembre 1994, n. 3839/21407/4, ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il turismo.